

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' SULLE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella Legge del 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto una disciplina specifica in materia di contratti tra imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Più specificamente, il citato articolo introduce innanzitutto una serie di prescrizioni che devono essere inserite, a pena di nullità, nei suddetti contratti.

Tali accordi devono essere sempre stipulati in forma scritta e devono indicare, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi sia nei documenti di seguito elencati:

- contratti di cessione dei prodotti;
- documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Soggetti interessati

Tale disciplina riguarda tutti gli operatori del comparto alimentare nonché tutti gli operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentare.

Nel campo di applicazione della norma rientrano i contratti e le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.

Sono espressamente esclusi dal campo d'applicazione di tali disposizioni:

- i contratti conclusi con il consumatore finale;
- le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- le cessioni effettuate dai soci coimprenditori di cooperative agricole alle cooperative stesse;
- le cessioni effettuate ai soci coimprenditori delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse;
- le cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici.

Restano pertanto fuori dall'ambito d'applicazione della norma tutte le fattispecie di vendita al dettaglio al consumatore finale, inteso come persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentare per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale.

Requisiti del contratto

Il comma 1 dell'art. 62 prevede che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta.

Dovranno essere espressamente indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi essenziali:

- la durata del contratto;
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- il prezzo;
- le modalità di consegna e di pagamento.

Diffusa è la prassi secondo la quale ad un ordine scritto viene data esecuzione senza una formale accettazione o manchi persino un ordine scritto (ad esempio ad un ordine telefonico conseguito direttamente la consegna della merce): in entrambi i casi il contratto potrà comunque considerarsi perfezionato per fatti concludenti, attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

In questi casi, gli elementi essenziali potranno essere contenuti negli eventuali documenti di trasporto o di consegna, ovvero nelle sole fatture, a condizione che venga riportata la dicitura espressa: *"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

Termini di pagamento

Il comma 3 dell'art. 62 prevede un termine legale per il pagamento di:

- 30 giorni per le merci deteriorabili;
- 60 giorni per tutte le altre merci.

I suddetti termini decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Inoltre al fine di risolvere i dubbi interpretativi relativi alla difficoltà di individuare con certezza il momento iniziale di decorrenza dei termini sopra indicati, l'art. 5, commi 3 e 4 del decreto attuativo chiarisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:

- consegna della fattura a mano;
- invio a mezzo di raccomandata A.R.;
- posta elettronica certificata (PEC);
- impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.

Particolare attenzione dovrà quindi essere riposta nelle modalità di inoltro delle fatture ai fini della certificazione del loro ricevimento e dunque del diritto al pagamento entro termini quanto più ristretti ed ai legittimi interessi maturati in caso di ritardo da parte della clientela.

In ogni caso, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

Pertanto, se la fattura emessa per l'acquisto di un bene deteriorabile è ricevuta il 15 novembre, il pagamento decorre dal 30 novembre e deve avvenire, quindi, entro il 30 dicembre.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 62, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.

Interessi di mora

La disposizione di cui all'art. 62, comma 3 prevede il pagamento di "interessi" a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il creditore ha compiuto gli obblighi contrattuali e di legge;
- il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo e il ritardo è imputabile al debitore.

Entrata in vigore

Tali disposizioni si applicheranno a tutti i contratti le cui fatture verranno consegnate a partire dal 24 Ottobre 2012.

I contratti già in essere alla data del 24 Ottobre 2012 devono essere adeguati entro e non oltre la data del 31 Dicembre 2012.

Sanzioni

La violazione di tali obblighi, oltre alla nullità del contratto, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 20.000, a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

www.studiosaracino.it